SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140º — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

98A11079

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. **459.**

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 19 marzo 1998;

Considerata la necessità di armonizzare la legislazione nazionale con quella di altre nazioni europee;

Considerato il ruolo essenziale di infrastruttura strategica per lo sviluppo di modalità alternative di trasporto di persone e merci svolto dalle ferrovie;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;

Ritenuto di dover adeguare il testo del regolamento alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, tranne che per la osservazione relativa alla salvezza del precedente regime giuridico delle costruzioni e degli edifici, in quanto in precedenza non sussisteva alcuna specifica normativa riguardante il rumore ferroviario, e per quella relativa all'articolo 2, comma 1, lettera *b),* in quanto l'intento del regolamento è quello di non ricomprendere nella particolare disciplina delle infrastrutture esistenti anche quelle che non siano effettivamente in esercizio all'atto di entrata in vigore del medesimo regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) infrastruttura: l'insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche;

b) infrastruttura esistente: quella effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) infrastruttura di nuova realizzazione: quella non effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive;

e) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b),* ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*;

f) affiancamento di infrastrutture di nuova realizzazione a infrastrutture esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stesse;

g) variante: costruzione di un nuovo tratto in sostituzione di uno esistente, anche fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km;

h) area edificata: raggruppamento continuo di edifici, anche se intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 edifici adibiti ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa;

i) LAmax: il maggiore livello sonoro pesato A, misurato al passaggio del treno facendo uso della costante di tempo «veloce».

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti;

b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

3. Alle infrastrutture di cui al comma l non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997.

Art. 3.

Fascia di pertinenza

1. A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;

b) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Art. 4.

Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h

1. Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno e fino la larghezza del corridoio può essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

2. Per i ricettori di cui al comma 1 devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, l'inquinamento acustico ascrivibile all'esercizio della infrastruttura di nuova realizzazione.

3. All'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture di nuova realizzazione, con velocità di progetto superiore a 200 km/h sono i seguenti:

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori.

4. Il rispetto dei valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella *C* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella *C* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

6. Gli interventi di cui al comma 5 verranno attuati sulla base delle valutazioni di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto.

7. I valori di cui al comma 5 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

Art. 5.

Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h

1. Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*;

c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*.

2. Il rispetto dei valori di cui al comma l e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella *C* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.

3. Qualora i valori di cui al comma l e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella *C* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

4. Gli interventi di cui al comma 3 verranno attuati sulla base della valutazione di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto.

5. I valori di cui al comma 3 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

6. I valori limite di cui ai commi l e 3 devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, delle infrastrutture di nuova realizzazione realizzate in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali limiti hanno validità immediata. In via prioritaria l'attività di risanamento dovrà essere attuata all'interno della intera fascia di pertinenza per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all'interno della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i)*, e all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia A, le rimanenti attività di risanamento saranno armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in attuazione degli stessi.

Art. 6.

Limiti massimi di emissione per materiale rotabile di nuova costruzione

1. I valori limite di emissione LAmax del materiale rotabile di nuova costruzione sono riportati negli allegati *A* e *B* del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante; tali valori sono misurati a m 25 dalla mezzeria del binario di corsa, in campo libero, a 3,5 m sul piano del ferro.

2. Il materiale rotabile è sottoposto a verifica, almeno ogni sei anni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici. Per il materiale rotabile con velocità di esercizio superiore a 200 km/h la verifica di cui sopra deve essere effettuata ogni cinque anni. La relativa documentazione deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e degli altri organi competenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BINDI, *Ministro della sanità*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 11

ALLEGATO *A*

1. Il valore di capitolato relativo al livello massimo del rumore emesso dal materiale trainante adibito al trasporto passeggeri ad una velocità di 250 km/h che entra in servizio dal 1° gennaio 2002 è fissato ad 88 dB LAmax.

2. I valori limite di emissione da rispettare nell'intervallo tra due successive verifiche ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e relativi al materiale rotabile che entra in servizio dal l° gennaio 2002 sono i seguenti:

a) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 250 km/h, LAmax = 90 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 250 km/h, LAmax = 88 dB;

b) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 160 km/h, LAmax = 85 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 160 km/h, LAmax = 83 dB;

c) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocità di 160 km/h, LAmax = 85 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocità di 160 km/h, LAmax = 90 dB;

d) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocità di 90 km/h, LAmax = 84 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocità di 90 km/h, LAmax = 89 dB;

e) per le locomotive diesel ad una velocità di 80 km/h, LAmax = 88 dB;

f) per le automotrici ad una velocità di 80 km/h, LAmax = 83 dB.

ALLEGATO *B*

1. Il valore di capitolato relativo al livello massimo del rumore emesso dal materiale trainante adibito al trasporto passeggeri ad una velocità di 250 km/h che entra in servizio dal l° gennaio 2012 è fissato ad 85 dB LAmax.

2. I valori limite di emissione da rispettare nell'intervallo tra due successive verifiche ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e relativi al materiale rotabile che entra in servizio dal 1° gennaio 2012 sono i seguenti:

a) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 250 km/h, LAmax = 88 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 250 km/h, LAmax = 86 dB;

b) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 160 km/h, LAmax = 83 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di l60 km/h, LAmax = 81 dB;

c) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocità di 160 km/h, LAmax = 83 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocità di 160 km/h, LAmax = 88 dB;

d) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocità di 90 km/h, LAmax = 82 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocità di 90 km/h, LAmax = 87 dB;

e) per le locomotive diesel ad una velocità di 80 km/h, LAmax = 86 dB;

f) per le automotrici ad una velocità di 80 km/h, LAmax = 81 dB.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 11 della legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1995, è il seguente:

«Art. 11 *(Regolamenti di esecuzione).* — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.

3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie risevate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Il D.P.C.M. 14 novembre 1997, reca: «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore».

Nota all'art. 1:

— Il D.Lgs. n. 227/1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 27 agosto 1991, reca: «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212».

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 2, 6 e 7 del citato D.P.C.M. 14 novembre 1997, è il seguente:

«Art. 2 *(Valori limite di emissione).* — 1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera *e),* della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c),* della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella *B* allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d),* della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse».

«Art 6 *(Valori di attenzione)* — 1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A», riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella *C* allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (T_L) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore T_L, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali».

«Art. 7 *(Valori di qualità).* — I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h),* della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella *D* allegata al presente decreto».

Nota all'art. 4:

— La tabella *C* allegata al citato D.P.C.M. 14 novembre 1997 è la seguente:

«TABELLA *C*

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - LEQ IN DB (A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70».

Note all'art. 5:

— Per quanto concerne la tabella *C* allegata al citato D.P.C.M. 14 novembre 1997, si veda in nota all'art. 4.

— Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *i),* della citata legge n. 447/1995, è il seguente:

«1. Sono di competenza dello Stato:

a)-h) (Omissis);

i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'art. 155 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 10, comma 5, della citata legge n. 447/1995, è il seguente:

«5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *i);* il controllo del rispetto della loro attuazione e demandato al Ministero dell'ambiente».

— Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 447/1995 è il seguente:

«Art. 7 *(Piani di risanamento acustico).* — 1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g),* nonché nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a),* ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera *i),* e all'art. 10, comma 5.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a);*

b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b).*

4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h).*

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

98G0508

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 dicembre 1998.

Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 2908).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpiti dalla crisi sismica del 26 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Avellino, Salerno e Caserta colpito dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 maggio 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Potenza e Cosenza colpite dall'evento sismico iniziato il 9 settembre 1998;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° e 8 ottobre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Lucca, Prato, Imperia, Savona, Genova e La Spezia colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 27 settembre al 2 ottobre 1998;

Viste le ordinanze numeri 2668/97, 2694/97, 2728/97, 2742/98, 2779/98, 2783/98, 2787/98, 2791/98, 2847/98, 2860/98, 2873/98;

Sentiti i presidenti delle giunte regionali delle Marche, dell'Umbria, della Campania, della Basilicata, della Calabria, della Toscana e della Liguria che hanno chiesto la proroga delle sospensioni dei termini previdenziali e fiscali;

Considerato che nelle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica del 26 settembre 1997 la ripresa del tessuto sociale e produttivo è ancora faticosa e lenta;

Ritenuto di dover corrispondere alle richieste dei presidenti delle regioni Marche ed Umbria in ordine alla proroga del termine relativo al riconoscimento del beneficio della cassa integrazione salariale;

Acquisita l'intesa dei Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale con note n. 13322 dell'11 dicembre 1998 e n. 76666/1/641 del 17 dicembre 1998;

Ravvisata la necessità di provvedere, d'intesa con le amministrazioni interessate, al monitoraggio relativo al recupero del patrimonio edilizio delle regioni Marche ed Umbria, danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, al fine di adottare iniziative volte ad accelerare il ritorno nelle loro abitazioni delle famiglie che attualmente vivono in moduli abitativi prefabbricati;

Vista la nota n. 4854 in data 27 novembre 1998 predisposta dalla direzione generale della protezione civile del Ministro dell'interno in ordine all'ulteriore fabbisogno finanziario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi svolti in occasione delle emergenze di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, 9 maggio 1998, 11 settembre 1998, 1° e 8 ottobre 1998;

Visto l'appunto n. 19 in data 17 dicembre 1998 del Dipartimento della protezione civile con la quale si evidenzia, per inderogabili esigenze di protezione civile, la necessità di utilizzare immediatamente gli aeromobili P180 di proprietà del Dipartimento medesimo, affidando, in via transitoria, la gestione degli stessi alla Compagnia aeronautica italiana;

Su proposta del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di favorire il superamento delle difficoltà che ancora incontrano le famiglie provvisoriamente alloggiate in strutture prefabbricate, è costituito, presso il Dipartimento della protezione civile, un gruppo di lavoro che, d'intesa con i prefetti e le amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio delle situazioni esistenti ed individua possibili soluzioni per consentire il più rapido ritorno a normali condizioni di vita anche attraverso l'adozione di eventuali ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

2. Il gruppo, che opera fino al termine dello stato di emergenza, è costituito con decreto del Sottosegretario di Stato delegato alla protezione civile, che prevede, contestualmente, a determinare il compenso da attribuire ai componenti.

3. All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Il termine 31 dicembre 1998 di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2728/97 è prorogato fino al 30 giugno 1999. Gli adempimenti conseguenti la ripresa della riscossione decorrono dopo otto mesi dalla scadenza e con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare una percentuale aggiuntiva non superiore al 30 per cento della rata ordinaria che devono corrispondere le imprese e i lavoratori autonomi.

2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2728/97 è prorogato fino al 30 giugno 1999.

Art. 3.

1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza numero 2787/98 è prorogato fino al 30 giugno 1999 e per le modalità relative alla ripresa della riscossione si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.

2. Il termine di cui all'art. 17, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/98 è prorogato al 30 giugno 1999.

Art. 4.

1. Il termine di cui all'art. 2 dell'ordinanza numero 2860/98 è prorogato al 30 settembre 1999 e per le modalità relative alla ripresa della riscossione si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.

2. Il termine di cui all'art. 4 dell'ordinanza numero 2860/98 è prorogato fino al 30 settembre 1999.

Art. 5.

1. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza numero 2873/98 è prorogato fino al 30 settembre 1999 e per le modalità relative alla ripresa della riscossione si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.

2. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2873/98 è prorogato al 30 settembre 1999.

Art. 6.

1. La ripresa della riscossione dei tributi oggetto delle sospensioni di cui ai commi 2 degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente ordinanza avverrà dopo otto mesi dalla scadenza della sospensione e con una rateizzazione, su base mensile, pari al triplo del periodo di durata della sospensione stessa; i termini per le attività di liquidazione e di accertamento delle dichiarazioni non prodotte per effetto delle sospensioni e delle proroghe sin qui disposte sono sospesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime a quelle di scadenza dell'ultimo versamento delle relative imposte dovute.

Art. 7.

1. Per i maggiori oneri sostenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione degli interventi disposti a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, 9 maggio 1998 e 11 settembre 1998, 1° e 8 ottobre 1998 è assegnata la somma di lire 15 miliardi che è posta a carico dall'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione delle Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarà versato in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato per tutta la durata dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, ad affidare alla Compagnia aeronautica italiana la gestione operativa e logistica dei due aeromobili P180 di proprietà del Dipartimento medesimo.

Art. 9.

1. Il termine previsto dall'art. 10 dell'ordinanza n. 2694/97, come modificato dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2791/98, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1999.

2. L'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, stimato in lire 2 miliardi, è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1998

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A0001

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 dicembre 1998.

Riconoscimento di titolo accademico/professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Dolce Rodolfo, nato il 30 novembre 1955 a Monfalcone, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «rechtsanwalt», rilasciatogli in data 6 gennaio 1983, tribunale di Francoforte sul Meno, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente ha concluso il percorso formativo accademico superando il primo esame di Stato il 4 febbraio 1980 ed il secondo il 25 novembre 1982 presso il Ministero di giustizia dell'Assia di Wiesbaden;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 5 luglio 1990 presso l'Università degli studi di Macerata;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Dato atto che il precedente decreto emesso in data 3 ottobre 1998 si intende revocato;

Decreta:

1. Al sig. Dolce Rodolfo, nato il 30 novembre 1955 a Monfalcone, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di «rechtsanwalt» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 19 dicembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A11166

DECRETO 19 dicembre 1998.

Riconoscimento di titoli accademico/professionali esteri quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Cavasin Pietro, nato a Vedelago (Treviso) il 12 febbraio 1930, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo il riconoscimento del titolo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che il richiedente è in possesso dei seguenti titoli accademici conseguiti presso l'Università «Saint-Irènèe» di Mèzin (Francia):

«Licence-Diplome Maitrise (seconde cycle)» in «psychologie» il 30 giugno 1978;

«Docteur de Recherche» (DESS) in «psycotherapie non mèdicale-logotherapie» il 5 settembre 1981;

«Docteur de Recherche» (DESS) in «psycodiagnostique» il 5 dicembre 1983;

«Docteur de Recherche» (DESS) in «psycologie clinique» il 17 luglio 1986;

Rilevato che il Cavasin ha svolto la libera professione a tempo pieno dal giugno 1987 al luglio 1990 presso il «Dèpartement de psychologie-psychanalyse-Hopitaux de Paris» con particolare riferimento alla psicologia clinica, psicologia diagnostica e logoterapia, come risulta dal certificato rilasciato il 24 febbraio 1994;

Decreta:

Al sig. Cavasin Pietro, nato a Vedelago (Treviso) il 12 febbraio 1930, cittadino italiano, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 19 dicembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A11167

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 1998.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto la nota n. 10936 del 19 ottobre 1998 con la quale il direttore dell'ufficio imposte dirette di Pisa ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio per inagibilità dovuta alla disinfestazione;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Pisa è accertato nei giorni 30 settembre, 1° e 2 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 20 ottobre 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A11223

DECRETO 21 dicembre 1998.

Elevazione dell'importo del primo premio della «Lotteria Italia 1998».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1997;

Visto il proprio decreto n. 04/86863 del 22 settembre 1998 concernente le modalità tecniche relative alla effettuazione della Lotteria Italia 1998 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria;

Visto l'art. 5, secondo comma, del citato decreto, con il quale il primo premio della prima categoria è stato fissato in L. 10.000.000.000 (diecimiliardi);

Vista la delibera del 16 dicembre 1998 con il quale il Comitato generale per i giochi ha espresso parere favorevole all'aumento del primo premio della prima categoria a L. 15.000.000.000 (quindicimiliardi);

Decreta:

Il primo premio della prima categoria della «Lotteria Italia 1998» è stabilito in L. 15.000.000.000 (lire quindicimiliardi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1998
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 110

99A0005

DECRETO 23 dicembre 1998.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 1998 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute

estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 1998;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Valuta		
Corone danesi	Lit.	260,291
Corone norvegesi	»	223,328
Corone svedesi	»	208,251
Dollari australiani	»	1.057,100
Dollari canadesi	»	1.080,932
Dollari USA	»	1.664,172
Dracme greche	»	5,887
ECU	»	1.945,298
Escudo portoghesi	»	9,650
Fiorini olandesi	»	877,715
Franchi belgi	»	47,975
Franchi francesi	»	295,133
Franchi svizzeri	»	1.202,206
Lire irlandesi	»	2.460,904
Marchi finlandesi	»	325,436
Marchi tedeschi	»	989,633
Pesetas spagnole	»	11,638
Scellini austriaci	»	140,662
Sterlina Gran Bretagna	»	2.765,466
Yen giapponesi	»	13,832

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di novembre 1998, come segue:

Paese / Valuta		
Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,351
Albania:		
Lek	»	11,881
Algeria:		
Dinaro algerino	»	28,249
Angola:		
Readjustado Kwanza	»	0,006
Antille olandesi:		
Fiorino Antille olandesi	»	931,561
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	444,617
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.667,787
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	931,561
Azerbaigian:		
Manat Azerbaigian	»	0,422
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.667,495
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.388,144
Bangladesh:		
Taka	»	34,381
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	829,063
Belize:		
Dollaro Belize	»	833,747
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.667,495
Bhutan:		
Ngultrum	»	39,325
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,007
Birmania:		
Kyat	»	268,657
Bolivia:		
Boliviano	»	297,100
Bosnia Erzegovina:		
Marco convertibile	»	1.010,603
Botswana:		
Pula	»	381,441

Brasile:
Real . . . . Lit. 1.396,915

Brunei:
Dollaro Brunei . . . . » 1.016,372

Bulgaria:
Lev . . . . » 0,993

Burundi:
Franco Burundi . . . . » 3,400

Cambogia:
Riel Kampuchea . . . . » 0,440

Capo Verde:
Escudo Capo Verde . . . . » 17,188

Caraibi:
Dollaro Caraibi Est . . . . » 617,590

Cayman Isole:
Dollaro Isole Cayman . . . . » 2.010,362

Cile:
Peso cileno . . . . » 3,550

Cina:
Yuan Renminbi . . . . » 201,442

Cipro:
Lira cipriota . . . . » 3.339,636

Colombia:
Peso colombiano . . . . » 1,068

Comore Isole:
Franco Isole Comore . . . . » 3,938

Comun. Finanz. Africana:
Franco C.F.A. . . . . » 2,953

Corea del Nord:
Won Nord . . . . » 757,952

Corea del Sud:
Won Sud . . . . » 1,300

Costa Rica:
Colon Costa Rica . . . . » 6,247

Croazia:
Kuna . . . . » 265,786

Cuba:
Peso cubano . . . . » 72,499

Dominicana:
Peso dominicano . . . . » 105,624

Ecuador:
Sucre . . . . » 0,257

Egitto:
Lira egiziana . . . . » 489,242

El Salvador:
Colon salvadoregno . . . . Lit. 190,462

Emirati Arabi Uniti:
Dirham Emirati Arabi . . . . » 453,993

Eritrea:
Nakfa . . . . » 223,524

Estonia:
Corona Estonia . . . . » 123,798

Etiopia:
Birr . . . . » 238,639

Falkland Isole:
Sterlina Falkland . . . . » 2.768,298

Fiji Isole:
Dollaro Fiji . . . . » 849,688

Filippine:
Peso filippino . . . . » 41,817

Gambia:
Dalasi . . . . » 151,458

Georgia:
Lari . . . . » 1.199,636

Ghana:
Cedi . . . . » 0,712

Giamaica:
Dollaro giamaicano . . . . » 46,528

Gibilterra:
Sterlina Gibilterra . . . . » 2.768,298

Gibuti:
Franco Gibuti . . . . » 9,382

Giordania:
Dinaro giordano . . . . » 2.351,897

Guatemala:
Quetzal . . . . » 254,120

Guinea:
Franco guineano . . . . » 1,341

Guinea Bissau:
Franco C.F.A. . . . . » 2,953

Guyana:
Dollaro Guyana . . . . » 11,129

Haiti:
Gourde . . . . » 100,256

Honduras:
Lempira . . . . » 121,052

Hong Kong:
Dollaro Hong Kong . . . . » 215,349

Paese / Valuta		
India:		
Rupia indiana	Lit.	39,325
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,216
Iran:		
Rial iraniano	»	0,555
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.363,444
Islanda:		
Corona Islanda	»	23,805
Israele:		
Shekel	»	395,056
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	165,179
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	20,149
Kenya:		
Scellino keniota	»	27,932
Kirghizistan:		
Som	»	70,957
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.508,217
Laos:		
Kip	»	0,430
Lesotho:		
Loti	»	294,685
Lettonia:		
Lats	»	2.875,051
Libano:		
Lira libanese	»	1,105
Liberia:		
Dollaro Liberia	»	1.667,495
Libia:		
Dinaro libico	»	4.323,295
Lituania:		
Litas	»	416,795
Macao:		
Pataca	»	208,470
Macedonia:		
Dinaro Macedonia	»	31,984
Madagascar:		
Franco malgascio	»	0,321
Malawi:		
Kwacha	»	37,979
Malaysia:		
Ringgit	Lit.	438,808
Maldive:		
Rufiyaa	»	141,673
Malta:		
Lira maltese	»	4.393,827
Marocco:		
Dirham Marocco	»	178,772
Mauritania:		
Ouguiya	»	8,175
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	67,319
Messico:		
Peso messicano	»	167,401
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	183,635
Mongolia:		
Tugrik	»	2,039
Mozambico:		
Metical	»	0,145
Nepal:		
Rupia nepalese	»	24,405
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	151,093
Nigeria:		
Naira	»	76,190
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	894,057
Oman:		
Rial Oman	»	4.331,155
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	29,987
Panama:		
Balboa	»	1.667,495
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	778,278
Paraguay:		
Guarani	»	0,588
Perù:		
Nuevo Sol	»	538,529
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	16,246
Polonia:		
Zloty	»	483,899

Paese / Valuta		
Qatar:		
Riyal Qatar	Lit.	458,068
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	55,684
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	45,910
Romania:		
Leu	»	0,167
Russia:		
Rublo Russia	»	95,897
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	5,253
Salomone Isole:		
Dollaro Isole Salomone	»	346,246
Samoa occidentali:		
Tala	»	560,026
Sant'Elena:		
Sterlina S. Elena	»	2.768,298
São Tomé:		
Dobra	»	0,697
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	304,504
Sierra Leone:		
Leone	»	0,993
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.016,372
Siria:		
Lira siriana	»	36,053
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	10,273
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,636
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	24,662
Sud Africa:		
Rand	»	294,685
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	8,661
Suriname:		
Fiorino Suriname	»	4,158
Swaziland:		
Lilangeni	»	294,685
Tagikistan:		
Rublo tagikistan	»	1,812
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	Lit.	51,271
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,483
Thailandia:		
Baht	»	45,756
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.048,411
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad/Tobago	»	266,851
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.522,808
Turchia:		
Lira turca	»	0,005
Turkmenistan:		
Manat turkmenistan	»	0,320
Ucraina:		
Hryvnia	»	424,028
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,351
Ungheria:		
Forint ungherese	»	7,643
Uruguay:		
Peso uruguayano	»	155,765
Uzbekistan:		
Sum uzbekistan	»	15,589
Vanuatu:		
Vatu	»	13,015
Venezuela:		
Bolivar	»	2,929
Vietnam:		
Dong	»	0,120
Yemen Repubblica:		
Rial	»	12,201
Zaire:		
Nuovo Zaire	»	0,012
Zambia:		
Kwacha	»	0,760
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	44,512

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il direttore centrale: LEO

98A11224

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 dicembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Casa oggi» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione, in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 giugno 1998, effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Casa oggi» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione, con sede in Grosseto, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Casa oggi» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione, con sede in Grosseto, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini in data 20 gennaio 1979 - Repertorio n. 18.203, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Domenico Marletta, nato a Cascina (Pisa) il 5 gennaio 1965 e residente in Marina di Grosseto con studio in via Mazzini n. 121 - Grosseto, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

99A0002

DECRETO 11 dicembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Backstage - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, in Prato, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 gennaio 1998, e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Backstage - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Prato (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Backstage - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito notaio dottor Paolo Messeri in data 23 febbraio 1993 - Repertorio n. 48.181, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Federigo Morandini nato a Figline Valdarno (Firenze) il 25 agosto 1953 e residente a Reggello (Firenze) con studio in viale Cadorna n. 21 - Firenze, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

99A0003

DECRETO 11 dicembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa lavoratori valsinnesi», in Valsinni, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 settembre 1998, effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa lavoratori valsinnesi, con sede in Valsinni (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa lavoratori valsinnesi», con sede in Valsinni (Matera), costituita per rogito notaio dott. Nicola Ricciardelli in data 19 luglio 1946 - Repertorio n. 3210/2660, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Renato Gucci, nato a Napoli il 3 febbraio 1939 e residente in Matera in via Pasquale Vena n. 54, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

99A0004

DECRETO 11 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate;

Preso atto che dette cooperative a seguito degli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 3 novembre 1998 dal comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti delle cooperative sottoelencate debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori;

In applicazione del decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto della autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola a r.l. «S. Giuseppe», con sede sociale in S. Stefano del Sole (Avellino) costituita in data 17 marzo 1976 per rogito notaio Angelo Gorruso, repertorio n. 24338, registro società n. 1825 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 908/144589);

2) società cooperativa mista di produzione e lavoro a r.l. «Ecosalus - Piccola società cooperativa», con sede sociale in Cervinara (Avellino) costituita in data 23 ottobre 1995 per rogito notaio Francesco Iazeolla, repertorio n. 5626/1049, registro società n. 8485 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 2108/273141).

Avellino, 11 dicembre 1998

Il direttore: D'ARGENIO

98A11168

DECRETO 14 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile, cosi come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «San Michele a r.l.», con sede in Castilenti (Teramo), costituita a rogito notaio Marco Angeloni, in data 11 giugno 1975, registro società n. 1810, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 398/139802;

società cooperativa edilizia «Tre Campane a r.l.», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Marco Angeloni in data 31 maggio 1976, registro società n. 1963 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 426/146727.

Teramo, 14 dicembre 1998

Il dirigente: MOBILIO

98A11169

DECRETO 17 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il Centro attività spettacoli toscano - Il Cast», in Lucca.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LUCCA

Visto l'art. 2544, codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

La società cooperativa «Il Centro attività spettacoli toscano - Il Cast», con sede in Lucca, costituita per rogito del notaio Domenico Costantino in data 14 luglio 1986, repertorio n. 6607, registro imprese n. 15232, B.U.S.C. n. 1271/221719 è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Lucca, 17 dicembre 1998

Il direttore: SARTI

98A11170

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 novembre 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Ca' Granda» di Milano ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi di cui al decreto ministeriale 7 settembre 1992.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1992 con il quale l'ospedale Niguarda «Ca' Granda» di Milano è stato autorizzato ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi;

Vista l'istanza presentata dal Commissario straordinario dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Ca' Granda» di Milano in data 12 dicembre 1997, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, i sanitari di cui si chiede l'inclusione risultano presenti nell'équipe autorizzata, presso lo stesso centro, al trapianto di rene da cadavere, come da decreto ministeriale 25 giugno 1998;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto di rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Ca' Granda» di Milano è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene tra persone viventi di cui al decreto ministeriale 7 settembre 1992 i seguenti sanitari:

Finzi dott. Massimo, medico dirigente di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Ca' Granda» di Milano;

Greco dott.ssa Dalla, medico dirigente di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Ca' Granda» di Milano;

Maione dott. Giuseppe, medico dirigente di primo livello dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Ca' Granda» di Milano.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera ospedale Niguarda «Ca' Granda» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A11185

DECRETO 30 novembre 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese» ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari e valvole cardiache da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal Direttore generale in data 26 maggio 1998 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari e valvole cardiache da cadavere a scopo terapeutico presso l'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese»;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 12 novembre 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese» è autorizzato ad espletare attività di trapianto di segmenti vascolari e valvole cardiache da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari e valvole cardiache devono essere eseguite presso il quartiere operatorio di cardiochirurgia, ubicato al secondo padiglione S. Maria del Monte dell'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese».

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari e valvole cardiache devono essere eseguiti dai seguenti sanitari:

Sala prof. Andrea, professore associato convenzionato - responsabile dell'unità operativa;

Tarelli dott. Giuseppe, dirigente medico di primo livello;

Grossi dott. Claudio, dirigente medico di primo livello;

Ornaghi dott. Diego, dirigente medico di primo livello;

Cozzi dott. Giuseppe, dirigente medico di primo livello;

Belli dott. Gianluca, dirigente medico di primo livello;

Ferrarese dott. Sandro, dirigente medico di primo livello;

Maugeri dott. Roberto, dirigente medico di primo livello;

Musazzi dott. Andrea, dirigente medico di primo livello;

Semeraro dott.ssa Francesca, dirigente medico di primo livello.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di segmenti vascolari e valvole cardiache.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A11184

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 22 dicembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 25 luglio 1998 nella provincia di Udine;

grandinate 18 agosto 1998 nella provincia di Udine;

tromba d'aria 22 agosto 1998 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine:

tromba d'aria del 25 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Varmo;

grandinate del 18 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Premariacco;

tromba d'aria del 22 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A11187

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 1998.

Autorizzazione alla società MAA Vita assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1084).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 2 novembre 1987 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I ed assicurativa nel ramo V di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciato alla MAA Vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Senigallia n. 18/2;

Vista l'istanza presentata dalla MAA Vita assicurazioni S.p.a. in data 8 ottobre 1997 con la quale l'impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta dell'11 dicembre 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legisaltivo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla MAA Vita assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società MAA Vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Senigallia n. 18/2, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A11225

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO 18 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato;

Vista la delibera del senato accademico n. 510 del 22 settembre 1998 con la quale sono state approvate modifiche agli articoli 14.3 e 47.2 dello statuto di Ateneo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 496 del 14 ottobre 1998 con la quale è stato espresso parere favorevole alle modifiche spracitate;

Vista la rettorale prot. n. 02/2179 del 22 ottobre 1998 con la quale le sopracitate modifiche di statuto sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 novembre 1998, assunta al protocollo in data 24 novembre 1998, n. 51097, con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche di statuto di cui sopra;

Visto inoltre il decreto rettorale 20 ottobre 1998, n. 01/1569, con il qule sono state apportate modifiche al testo dello statuto ed in particolare all'art. 14;

Vista dunque la nuova suddivisione dell'art. 14 in commi così come risultante a seguito delle modifiche approvate con il sopracitato decreto;

Ritenuto pertanto, di procedere alla emanazione delle modifiche in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modifiche.

Art. 2.

1. All'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3, lettera *f)*: la dizione «un minimo di due e un massimo di quattro» è sostituita dalla seguente «cinque»;

al comma 6: dopo la prima frase è soppressa la seguente: «Sono due qualora la percentuale dei votanti sia inferiore al 10%, tre qualora la percentuale sia compresa tra il 10 e il 15%, quattro qualora la percentuale sia superiore al 15%».

2. All'art. 47 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo la prima frase, è inserita la seguente dizione: «Le votazioni per le designazioni elettive delle rappresentanze degli studenti sono valide se vi abbiano partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto».

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 18 dicembre 1998

Il rettore: MODICA

98A11188

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 22 dicembre 1998, n. **139/98.**

Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3 e 3-*bis*, della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua.

1. *Finalità generali.*

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 3 e 3-*bis*, della legge n. 236 del 19 luglio 1993, considerate le circolari applicative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174, del 23 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 gennaio 1997, e n. 37 del 19 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 1998 e tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge n. 196, del 24 giugno 1997, art. 17, in materia di promozione della formazione continua, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con le regioni e le province autonome e sentite le parti sociali, intende implementare il programma di azioni già avviato valorizzando la collaborazione funzionale con gli enti locali e il partenariato sociale.

Per attività di formazione professionale continua, nella presente circolare, si intendono quelle attività rivolte ai soggetti adulti, occupati o disoccupati, alle quali il lavoratore può partecipare anche per autonoma scelta, ovvero quelle predisposte dalle aziende, al fine di adeguare o di elevare le professionalità e competenze in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo.

I progetti da realizzare, con priorità per quelli concordati tra le parti sociali, dovranno appartenere alle linee d'azione di seguito indicate.

2. *Azioni di sistema.*

Tenuto conto della persistente validità delle scelte operate in sede di definizione dei 5 temi-obiettivo oggetto dell'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2/98, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1998, e della qualità riscontrata nei progetti valutati ai sensi dell'avviso stesso, 30 miliardi di lire sono destinati al finanziamento di iniziative già presentate alla data del 15 luglio 1998, seguendo la graduatoria approvata per i diversi temi-obiettivo.

Le risorse aggiuntive sono distribuite, indicativamente, tra i 5 temi-obiettivo, come segue:

tema obiettivo 1: lire 3 miliardi;

tema obiettivo 2: lire 12,5 miliardi;

tema obiettivo 3: lire 10,5 miliardi;

tema obiettivo 4: lire 1 miliardo;

tema obiettivo 5: lire 3 miliardi.

La lista dei progetti ammessi a finanziamento sarà disposta con apposito decreto.

3. *Azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti* ex lege *n. 40/1987, art. 1.*

Nell'ambito del presente provvedimento, così come stabilito dal comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua di cui all'art. 9, della legge n. 236/1993, istituito con decreto del dirigente generale dell'UCOFPL n. 418/V/97 del 10 novembre 1997, le azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti *ex lege* n. 40/1987, non sono previste.

4. *Azioni di formazione aziendale e di formazione individuale di lavoratori occupati.*

Per *azioni formative aziendali* si intendono gli interventi promossi dalle imprese per accompagnare i processi di trasformazione e di ristrutturazione delle stesse. Tali interventi dovranno essere realizzati attraverso piani aziendali o pluriaziendali.

Per *azioni di formazione individuale* si intendono gli interventi sperimentali finalizzati al bilancio e allo sviluppo delle competenze possedute da lavoratori dipendenti, sulla base di progetti elaborati da singoli lavoratori che possono utilizzare l'assistenza tecnica di centri di orientamento e di formazione professionale individuati dalle regioni e dalle province autonome.

4.1. *Risorse.*

Per la realizzazione delle azioni sopra individuate il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ripartisce tra le regioni e le province autonome le risorse disponibili, pari a 198 miliardi di lire, secondo quanto stabilito nell'allegato 1.

Limitatamente alle regioni interessate all'attuazione del quadro comunitario di sostegno dell'Obiettivo 1, le risorse finanziarie eventualmente non utilizzate entro novanta giorni dalla data indicata al successivo punto 4.7 verranno ridistribuite secondo le proposte del coordinamento interregionale lavoro e formazione professionale.

4.2. *Destinatari.*

Sono destinatari finali delle iniziative i lavoratori dipendenti delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 9, comma 5, della legge n. 236/1993 e che versano all'INPS, nella misura dello 0,30% del monte salari, i contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975.

4.3. *Contenuti degli interventi formativi.*

Le azioni formative intraprese dalle aziende devono avere come obiettivi l'aumento della competitività dell'impresa e il rafforzamento professionale ed occupazionale dei lavoratori e riguardare interventi relativi alle aree della:

qualità;

innovazione tecnologica ed organizzativa;

sicurezza e protezione ambientale.

Gli interventi devono essere attuati, preferibilmente, sulla base di accordi tra le parti sociali.

4.4. *Tipologie di progetto, soggetti presentatori e contributi previsti.*

a) Progetti aziendali.

Le imprese in possesso dei requisiti indicati al punto 4.2. possono presentare progetti formativi a carattere aziendale rivolti ai propri dipendenti secondo le procedure indicate al punto 4.6.

I progetti vengono presentati alle regioni, o alle province autonome, dall'impresa direttamente o tramite organismi di formazione, associazioni di categoria, enti bilaterali.

Il contributo pubblico accordato alla singola azienda non può superare i 50 milioni di lire anche nel caso di presentazione di più progetti aziendali o nel caso in cui i lavoratori dell'impresa partecipino anche a progetti pluriaziendali. Tale importo è comprensivo di I.V.A., se dovuta.

Le aziende presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono occupati devono garantire il cofinanziamento di almeno il 20% del costo globale del progetto.

b) Progetti pluriaziendali presentati da PMI.

Le piccole e medie imprese [(1)], così come definite dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e artigianato del 18 settembre 1997 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997 e in possesso dei requisiti indicati al punto 4.2., possono presentare congiuntamente progetti formativi

---

[(1)] È definita piccola e media impresa che:

a) ha meno di 250 dipendenti;

b) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;

c) è in possesso del requisito di indipendenza, ovvero l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

— se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;

— se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto o se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

rivolti ai propri dipendenti (progetti pluriaziendali) per il raggiungimento di un medesimo obiettivo, o in riferimento ad uno stesso contenuto tematico, o metodologie e strumentazioni comuni.

I progetti pluriaziendali vengono presentati dalle aziende alle regioni o alle province autonome attraverso:

associazioni temporanee di impresa (ATI);

consorzi di imprese;

associazioni di categoria.

I progetti pluriaziendali possono, inoltre, essere presentati per il tramite di:

enti bilaterali;

organismi di formazione.

Il contributo pubblico accordato per ciascun progetto pluriaziendale non può superare i 200 milioni di lire. Tale importo è comprensivo di I.V.A., se dovuta.

In ogni caso il contributo pubblico per ogni singola azienda non può essere erogato oltre il limite di 50 milioni di lire, anche nel caso in cui i lavoratori partecipino a più progetti.

Le aziende presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono occupati devono garantire il cofinanziamento di almeno il 20% del costo dell'intervento formativo.

c) Progetti individuali di formazione.

Le regioni e le province autonome possono, nella misura non superiore al 25% delle risorse rese disponibili, promuovere, altresì, percorsi individuali di orientamento-formazione, anche utilizzando le modalità relative al bilancio di competenze, attraverso progetti elaborati da singoli lavoratori dipendenti. Le attività possono svolgersi durante o fuori dell'orario di lavoro, utilizzando, nel primo caso, anche gli istituti contrattuali specifici esistenti.

In tal caso le regioni e le province autonome dovranno definire la data di presentazione dei progetti di formazione individuale ed elaborare procedure idonee a garantire l'accesso dei lavoratori dipendenti a tale opportunità e favorire accordi con le singole imprese, con le rappresentanze delle stesse, le rappresentanze dei lavoratori e gli organismi di formazione.

Il contributo pubblico per le azioni individualizzate di formazione può essere al massimo pari a 2,5 milioni di lire, comprensivo di I.V.A. se dovuta e non può durare oltre i 12 mesi.

Nel caso delle azioni di formazione individuale le regioni e le province autonome interessate elaborano specifiche modalità di ammissione a contributo delle proposte individuali, nonché di erogazione dello stesso, tenendo conto della:

presenza di un progetto articolato;

congruità dei costi;

validazione del percorso e delle caratteristiche dei soggetti erogatori;

possibilità di certificare gli esiti.

Al fine di favorire la costruzione di modelli efficaci ed omogenei e in relazione agli impegni che derivano dall'avvio delle sperimentazioni della modalità dei progetti individuali di formazione, l'Isfol, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, e il coordinamento interregionale lavoro e formazione professionale, entro due mesi dalla pubblicazione della presente circolare, dovranno elaborare un piano dettagliato di interventi specifici da realizzarsi prioritariamente nelle regioni che aderiscono all'iniziativa. A tal fine presso l'Isfol viene costituito un gruppo di lavoro che dovrà fornire supporto alle amministrazioni e contribuire a:

realizzare il catalogo dell'offerta formativa rivolta ai lavoratori occupati;

fornire assistenza tecnica per la definizione delle procedure;

promuovere e favorire la prassi degli interventi di orientamento e bilancio di competenze, anche attraverso la messa a disposizione di risorse mirate all'offerta di servizi ai destinatari finali, così come definiti al punto 4.2.;

monitorare la sperimentazione in atto;

elaborare una relazione valutativa dell'esperienza.

4.5. *Durata.*

I progetti devono concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'amministrazione responsabile, dell'ammissione a finanziamento.

4.6. *Modalità e termini per la presentazione dei progetti di formazione aziendale di lavoratori occupati.*

I soggetti presentatori devono far pervenire i progetti, con domanda in bollo e sulla base dell'allegato formulario (Allegato 2), alla regione o provincia autonoma competente per territorio — Assessorato alla formazione professionale — senza scadenza di termini, a partire dalla data del 31 marzo 1999, sulla base delle procedure regionali.

Le domande di contributo devono pervenire alle regioni o province autonome nel cui territorio risiedono le unità locali delle imprese interessate.

L'arrivo dei progetti, consegnati a mano o inviati per posta, è attestato dalla data di ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma, che appone il relativo numero di protocollo.

4.7. *Modalità di ammissione al finanziamento.*

I progetti vengono singolarmente esaminati, approvati e finanziati, fino ad esaurimento delle risorse regionali, in base ad una verifica dell'ammissibilità da parte delle regioni o delle province autonome.

L'ammissibilità dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri:

rispondenza alle finalità di cui al punto 4 della presente circolare ministeriale;

rispondenza ai parametri di costo stabiliti dalle regioni o dalle province autonome;

completezza delle informazioni riportate nel formulario;

quota di contribuzione finanziaria aziendale non inferiore al 20% del costo globale del progetto.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di non ammissione al contributo.

Le imprese beneficiarie dei contributi pubblici si obbligano a rispettare le regole del "de minimis" in vigore, così come previsto dalla normativa comunitaria [(2)].

Entro il 31 maggio 1999, la regione, o la provincia autonoma, provvede a redigere la graduatoria dei progetti pervenuti entro il 20 maggio 1999, per ordine di arrivo, dando priorità a quelli in possesso del parere delle parti sociali comunicando successivamente ai soggetti proponenti l'ammissibilità al finanziamento dei progetti.

Dal mese di giugno, l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese la regione, o la provincia autonoma, provvede a redigere la graduatoria dei progetti pervenuti entro il ventesimo giorno del mese, per ordine di arrivo, dando priorità a quelli in possesso del parere delle parti sociali comunicando successivamente ai soggetti proponenti l'ammissibilità al finanziamento dei progetti.

La regione, o la provincia autonoma, trasmette, con sollecitudine, al MLPS-UCOFPL, divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo ai progetti ammessi a finanziamento.

Il MLPS-UCOFPL, entro i trenta giorni successivi, espleta le procedure per la liquidazione delle risorse assegnate.

I soggetti promotori, dopo la presentazione del progetto, possono iniziare le attività sotto la propria responsabilità sulla base delle disposizioni in vigore nelle singole amministrazioni. Solo nel caso di approvazione ai progetti avviati sono conseguentemente riconosciute le spese sostenute in tale periodo.

4.8. *Criteri di priorità.*

Sono prioritari i progetti presentati sulla base di accordi tra le parti sociali o che vengono presentati accompagnati dal parere positivo, espressamente riferito allo specifico progetto presentato, delle organizzazioni dei lavoratori intese sia come rappresentanza sindacale in impresa, sia come associazioni territoriali comparativamente più rappresentative.

4.9. *Obblighi del soggetto promotore e condizioni di finanziamento.*

Entro trenta giorni dalla notifica dell'ammissione a finanziamento, i soggetti promotori dei progetti sono tenuti a comunicare, via telefax alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei partecipanti, il nome del responsabile del progetto, la sede di svolgimento, l'articolazione ed il calendario dettagliato dell'attività formativa.

Il mancato avvio delle attività entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo, nonché la parziale o insufficiente attuazione del progetto, comportano la revoca del finanziamento, che la regione o la provincia autonoma provvede immediatamente a rimettere a disposizione di altri progetti ammissibili.

Gli interventi sono sottoposti alle verifiche amministrativo-contabili a campione da parte della regione o provincia autonoma competente.

5. *Promozione, monitoraggio e valutazione delle azioni.*

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, assieme alle regioni e alle province autonome e con la collaborazione delle parti sociali garantirà, attraverso azioni integrate, la promozione, l'informazione e l'animazione, il supporto all'ideazione e alla progettazione, l'assistenza tecnica, nonché il monitoraggio e la valutazione dell'intero programma finanziato ai sensi della presente circolare, con il sostegno del comitato scientifico di cui alla MLPS n. 174/96 e dell'ISFOL e il ricorso a specifiche competenze previste nell'ambito dell'attuazione dell'art. 18, lettera *f)*, della legge n. 845/1978.

Il dirigente generale
dell'ufficio centrale per l'orientamento
e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

[(2)] La commissione ha elaborato una disciplina in base alla quale valutare la compatibilità di tali aiuti con il mercato comune. I criteri ivi contenuti mirano ad assicurare che vengano approvati gli "aiuti alla formazione che contribuiscano alla realizzazione di obiettivi comuni, che tali aiuti non superino il livello di incentivo necessario e che non costituiscano aiuti occulti al funzionamento". La commissione dispone che, in assenza di investimenti specifici, ovvero diretti alla creazione di posti di lavoro, l'ammontare totale degli aiuti destinati ad ogni singolo beneficiario (singola impresa) non può eccedere 100.000 ECU in tre anni (regola del "de minimis").

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee Serie C 68 del 6 marzo 1996 e Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee Serie C 343 dell'11 novembre 1998.

ALLEGATO 1

		Risorse 98
Valle D'Aosta	L.	1.313.477.645
Piemonte	L.	18.451.450.630
Lombardia	L.	31.455.115.444
Trento	L.	3.888.550.451
Bolzano	L.	3.179.970.541
Friuli	L.	6.990.749.839
Veneto	L.	18.127.149.007
Liguria	L.	5.794.125.687
Emilia R.	L.	25.181.671.591
Toscana	L.	10.512.156.932
Umbria	L.	4.061.374.425
Marche	L.	5.668.913.761
Lazio	L.	15.657.438.072
Abruzzo	L.	3.356.644.737
Basilicata	L.	4.031.082.112
Calabria	L.	2.997.387.408
Campania	L.	14.862.971.053
Molise	L.	1.914.800.787
Puglia	L.	9.602.136.110
Sardegna	L.	6.725.944.633
Sicilia	L.	4.226.889.131
TOTALI	L.	198.000.000.000

ALLEGATO 2

A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE
Data e numero di Protocollo:
Numero progressivo di arrivo:

INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA EX L. 236/93, ART. 9, COMMA 3

Azioni di formazione aziendale

PROPOSTA DI PROGETTO

ALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA:

TITOLO DEL PROGETTO

TIPOLOGIA DEL PROGETTO

☐ **Progetto aziendale**
☐ **Progetto pluriaziendale** *Totale imprese coinvolte* ☐

1. SOGGETTO PRESENTATORE
(da compilarsi nel caso in cui il presentatore sia diverso dell'impresa destinataria degli interventi)

TIPOLOGIA DEL PRESENTATORE

☐ Organismo di formazione
☐ Associazione di categoria
☐ Ente bilaterale
☐ Associazione temporanea di impresa (ATI)
☐ Consorzio di imprese

Denominazione:

Indirizzo:

Città e CAP:

Telefono: **Fax:** **E-mail:**

Legale Rappresentante:

Persona da Contattare:

2. DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA/E INTERESSATA/E ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Per progetti pluriaziendali, riprodurre la presente scheda in numero pari alle imprese coinvolte nel progetto

DENOMINAZIONE IMPRESA:	SETTORE/COMPARTO PRODUTTIVO:	ADDETTI:	ADDETTI IN FORMAZIONE:	
INDIRIZZO:	CITTÀ E CAP:	TELEFONO:	FAX:	E-MAIL:
PARTITA IVA O CODICE FISCALE:	RAPPRESENTANTE LEGALE:	REFERENTE DEL PROGETTO:		
DIMENSIONE IMPRESA: ❑ PICCOLA ❑ MEDIA ❑ GRANDE	LIVELLO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEL PERSONALE IN FORMAZIONE:	CONTRIBUTO RICHIESTO PER PROGETTI PRESENTATI SULLA STESSA CIRCOLARE:		
CONTRIBUTO PUBBLICO PER SINGOLA IMPRESA *(max 50 Mil. per impresa)*	**CONTRIBUTO PRIVATO PER SINGOLA IMPRESA** *(min. 20% del costo totale per impresa, anche sotto forma di costo del lavoro dei partecipanti alle attività)*	**COSTO TOTALE**		

DENOMINAZIONE IMPRESA:	SETTORE/COMPARTO PRODUTTIVO:	ADDETTI:	ADDETTI IN FORMAZIONE:	
INDIRIZZO:	CITTÀ E CAP:	TELEFONO:	FAX:	E-MAIL:
PARTITA IVA O CODICE FISCALE:	RAPPRESENTANTE LEGALE:	REFERENTE DEL PROGETTO:		
DIMENSIONE IMPRESA: ❑ PICCOLA ❑ MEDIA ❑ GRANDE	LIVELLO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEL PERSONALE IN FORMAZIONE:	CONTRIBUTO RICHIESTO PER PROGETTI PRESENTATI SULLA STESSA CIRCOLARE:		
CONTRIBUTO PUBBLICO PER SINGOLA IMPRESA *(max 50 Mil. per impresa)*	**CONTRIBUTO PRIVATO PER SINGOLA IMPRESA** *(min. 20% del costo totale per impresa, anche sotto forma di costo del lavoro dei partecipanti alle attività)*	**COSTO TOTALE**		

3. ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI/PARERE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

☐ **NO**
☐ **SI**

Se SI, specificare

ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI ☐ Aziendale
☐ Territoriale

PARERE ☐ Rappresentanza sindacale in impresa
☐ Associazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative

Allegare la necessaria documentazione

4. Finalità e motivazione dell'intervento
(descrivere sinteticamente le situazioni o la problematica su cui si vuole intervenire)

5. RIEDIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO

L'intervento proposto è una riedizione di un progetto precedentemente svolto?

☐ No
☐ Si

Se SI, indicare le motivazioni che ne inducono la riedizione

6. DATI RIFERITI ALLE PRECEDENTI EDIZIONI

ANNO	*TIPOLOGIA FINANZIAMENTO*		*CONTRIBUTO PUBBLICO RICEVUTO*
	Legge 236/93	*Cofinanziamento FSE*	
	☐	☐	L.
	☐	☐	L.
	☐	☐	L.
	☐	☐	L.
	☐	☐	L.
	☐	☐	L.
	☐	☐	L.
	☐	☐	L.

7. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

☐ QUALIFICAZIONE ☐ AGGIORNAMENTO
☐ RIQUALIFICAZIONE ☐ RICONVERSIONE

8. AREE DI INTERVENTO FORMATIVO

☐ QUALITÀ ☐ INNOVAZIONE TECNOLOGICA
☐ INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA ☐ SICUREZZA E PROTEZIONE AMBIENTALE

9. METODOLOGIE UTILIZZATE

(indicare se si tratta di formazione d'aula, di formazione a distanza, di autoformazione, etc...)

10. CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELL'INTERVENTO

(in presenza di più azioni articolate e distinte, esplicitare, per ogni azione: obiettivi, destinatari, durata, metodologie utilizzate, ecc. – riprodurre i campi in presenza di più di 3 azioni)

1.

NOME AZIONE:
OBIETTIVI:
DESTINATARI:
METODOLOGIE:
ORE DI FORMAZIONE PER LAVORATORE:
NUMERO TOTALE ORE DI FORMAZIONE PER AZIONE *(numero lavoratori X ore pro-capite):*
NUMERO PERSONE:

2.

NOME AZIONE:
OBIETTIVI:
DESTINATARI:
METODOLOGIE:
ORE DI FORMAZIONE PER LAVORATORE:
NUMERO TOTALE ORE DI FORMAZIONE PER AZIONE *(numero lavoratori X ore pro-capite):*
NUMERO PERSONE:

3.

NOME AZIONE:
OBIETTIVI:
DESTINATARI:
METODOLOGIE:
ORE DI FORMAZIONE PER LAVORATORE:
NUMERO TOTALE ORE DI FORMAZIONE PER AZIONE *(numero lavoratori X ore pro-capite):*
NUMERO PERSONE:

TOTALE N. AZIONI:
TOTALE ORE DI FORMAZIONE:
TOTALE PERSONE:

18. PREVENTIVO DI SPESA DELL'ATTIVITÀ

A) SPESE DIRETTE DELL'ATTIVITÀ

Voci di spesa	Importo complessivo	Contributo pubblico	Contributo privato
Progettazione e Preparazione			
Coordinamento/Direzione del progetto/turoraggio			
Formatori – Esperti			
Spese di vitto ed alloggio per formatori e personale coinvolto nell'attività formativa			
Uso locali e attrezzature finalizzate			
Supporti informatici/audiovisivi			
Materiali didattici e di consumo			
Subtotale A			

B) SPESE GENERALI

Voci di spesa	Importo complessivo	Contributo pubblico	Contributo privato
Spese amministrative (incluso il personale)			
Spese di affitto/ammortamento delle aule			
Altre spese generali di gestione (specificare)			
Subtotale B			

C) SPESE RELATIVE AI PARTECIPANTI

Voci di spesa	Importo complessivo	Contributo pubblico	Contributo privato
Costo del lavoro dei lavoratori dipendenti coinvolti			
Residenzialità e trasporti partecipanti			
Altre spese relative ai partecipanti generali di gestione (specificare)			
Subtotale C			

TOTALE COSTO PROGETTO

Voci di spesa	Importo complessivo	Contributo pubblico	Contributo privato
SPESE DIRETTE DELL'ATTIVITÀ (SUBTOTALE A)			
SPESE GENERALI (SUBTOTALE B)			
SPESE RELATIVE AI PARTECIPANTI (SUBTOTALE C)			
TOTALE			

19. COSTO ORA ALLIEVO CALCOLATO SUL CONTRIBUTO PUBBLICO RICHIESTO
Contributo pubblico richiesto diviso il totale ore di formazione previste (#14)

L.

20. COSTO DEL LAVORO DEI LAVORATORI AMMESSI ALLE ATTIVITÀ

Costo orario (media) dei lavoratori coinvolti nel progetto: L.
Totale ore di formazione:
Totale (costo medio orario X il totale delle ore di formazione previste nel progetto):

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO

Il Sottoscritto:

Nato a: Prov. il

Residente a: Prov.

Indirizzo:

In qualità di rappresentante legale dell'organismo presentatore del progetto in esame, dichiara, ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le informazioni contenute nel presente formulario corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

DELEGA

Da compilarsi nel caso in cui il presentatore sia diverso dall'impresa/e e nel caso di presentazione di progetti pluriaziendali

---

Il Sottoscritto:

Nato a: Prov. il

Residente a: Prov.

Indirizzo:

In qualità di rappresentante legale dell'impresa... delego il l'organismo .... a presentare il progetto ...., dichiarando, altresì, ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15, che le informazioni contenute nel formulario di presentazione relative all'impresa rappresentata, corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

98A11226

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Presentazione di lettere credenziali

Mercoledì 16 dicembre 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Abdulati Ibrahim Alobidi, Segretario (Ambasciatore) dell'Ufficio popolare della Gran Giamahiria Araba Libica popolare socialista, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 16 dicembre 1998 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Fritjof von Nordenskjöld, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

98A11227

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 dicembre 1998

Dollaro USA	1653,10
ECU	1940,90
Marco tedesco	990,00
Franco francese	295,20
Lira sterlina	2763,16
Fiorino olandese	878,65
Franco belga	47,996
Peseta spagnola	11,637
Corona danese	259,97
Lira irlandese	2458,66
Dracma greca	5,875
Escudo portoghese	9,656
Dollaro canadese	1066,17
Yen giapponese	14,375
Franco svizzero	1208,41
Scellino austriaco	140,71
Corona norvegese	218,98
Corona svedese	204,67
Marco finlandese	325,66
Dollaro australiano	1013,35

99A0033

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università degli studi di Trieste 8 settembre 1998 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università» (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 1998)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 45, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* all'ultimo rigo, dove è scritto: «Il rettore: *De Caro*», leggasi: «Il rettore: *Delcaro*».

98A11228